



Prefettura di Oristano
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNE DI TADASUNI		
Provincia di Oristano		
27 GIU 2014		
Prot. N.	1508	
Cat. 3	Cl. 5	Fasc.

Prot. n. 13358-2014/Area III

Oristano, 23 giugno 2014

Ai Comandi di Polizia Municipale
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI


OGGETTO: *Directive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2014.-*

Per il seguito di competenza, si trasmette la ministeriale n. 300/A/3988/14/108/9/1 del 3.6.2014 sull'argomento in oggetto.-

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
VICE PREFETTO AGGIUNTO



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 03/06/2014
Prot.300/A/3988/14/108/9/1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2014.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/2809/14/108/9/1 del 14.04.2014, con la quale si era data notizia dell'approvazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 115 del 27.03.2014, che ha apportato modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale n. 443 del 11.12.2013, concernente le direttive per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi per l'anno 2014.

Le novità intervenute riguardano:

1. l'esclusione della data del 22 aprile 2014, precedentemente interessata al divieto di circolazione, dall'elenco di cui all'articolo 1 del suindicato decreto;
2. l'estensione della deroga oraria per i veicoli circolati in Sardegna e in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale;
3. la circolazione dei veicoli che trasportano "semi vitali non ancora germogliati".

Nella fase di prima applicazione della deroga oraria di cui al punto 2 sono state rappresentate delle problematiche che richiedono un ulteriore intervento chiarificatore.

1. Veicoli circolanti in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale

Come già detto, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale ⁽¹⁾.

L'origine del viaggio può essere provata con qualunque documentazione, purché idonea a dimostrare la provenienza dal resto dell'Italia, senza che assuma rilievo a tale scopo il momento del traghetamento.

⁽¹⁾ Pertanto, nei mesi in cui il divieto vige dalle ore 08,00 alle 20,00, l'inizio per tali veicoli è fissato alle ore 12, nei mesi in cui vige dalle 07,00 alle 23,00, l'inizio è invece fissato alle ore 11,00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel caso di autoarticolati la deroga si applica sia al semirimorchio che al veicolo trattore, ancorché quest'ultimo si trovi già in Sardegna e non sia quindi proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale.

In altri termini, per i complessi veicolari costituiti da un trattore e da un semirimorchio, la provenienza del trattore non ha rilevanza alcuna.

2. Veicoli circolanti in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale

Per gli stessi veicoli e complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

In questo caso la documentazione esibita deve essere idonea a dimostrare sia l'origine del viaggio, dal resto dell'Italia, sia il traghettamento da un porto diverso da quelli di Reggio Calabria e Villa San Giovanni ⁽²⁾.

La prova del traghettamento può essere data anche tramite biglietto elettronico. Sarà cura dell'organo di polizia effettuare le verifiche se ritenute necessarie.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Gioffrè

⁽²⁾ In sostanza, i veicoli che giungono in Sicilia tramite l'autostrada Salerno - Reggio Calabria e traghettano tramite i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni non possono fruire di tale deroga oraria

